

**Comune
di Verona**

COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza Sindacale n. 156 del 31/12/2021

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE E DI VENDITA DI BEVANDE DI OGNI TIPO CONTENUTE IN RECIPIENTI DI VETRO O IN LATTINE NONCHE' LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA 1^ CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2021

ACQUISITA in data 30 dicembre 2021 P.G. n. 0449475 la nota della Prefettura di Verona, conseguente alla riunione del Tavolo tecnico delle Forze di Polizia svoltasi in pari data, con la quale si chiede di valutare l'opportunità di adottare un'ordinanza ai sensi del T.U.E.L. decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per vietare, in occasione della festività del Capodanno, la detenzione e la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine nel centro storico della città dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 06:00 del 1 gennaio 2022;

PRESO ATTO di quanto disposto dal recentissimo decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19"*;

CONSIDERATO in particolare che il citato decreto legge, all'art. 6, comma 1, ha stabilito che *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2022 sono vietati le feste comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti"*;

DATO ATTO che in ottemperanza alla citata disposizione l'Amministrazione comunale non ha organizzato eventi o concerti pubblici ma che tuttavia, considerato lo stato attuale dell'andamento pandemico ed il possibile fattore di rischio legato all'afflusso di migliaia di persone nel centro storico cittadino che può generare assembramenti unitamente alla necessità di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell'incolumità pubblica e privata, si ritiene opportuno dar seguito all'istanza della locale Prefettura;

VALUTATO quindi di intervenire adottando un provvedimento, analogamente a quanto sta avvenendo in altre città, che stabilisca nel perimetro dell'area del centro storico specifiche limitazioni in materia di detenzione, di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina;

CONSIDERATO infatti che in occasione di festività quali il Capodanno le bevande contenute nei citati contenitori trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate vengono consumate in area pubblica potendo dar luogo ad assembramenti e che i predetti contenitori vengono poi generalmente abbandonati in piazze e vie pubbliche costituendo una potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone in caso di rottura o divenendo addirittura possibili strumenti di offesa nei confronti di cittadini e di agenti appartenenti alle Forze dell'Ordine;

RICHIAMATI i seguenti articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- l'art. 50, comma 5, che stabilisce che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- l'art. 50, comma 7, che prevede che *“il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;
- l'art. 54, comma 4, prevede espressamente che *“il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, con il termine incolumità pubblica si intende il bene sociale della “integrità fisica della popolazione”;

RITENUTO, in considerazione delle descritte motivazioni, che la richiesta della Prefettura di Verona sia adeguatamente motivata e pertanto, con i poteri conferiti dal combinato disposto dei sopracitati articoli del T.U.E.L., di adottare un provvedimento che imponga i divieti sopradescritti al fine di garantire l'incolumità e la salute pubblica nel territorio della 1^a Circoscrizione Centro Storico;

DATO ATTO che l'attuale provvedimento riproduce, in maniera sostanzialmente identica, divieti già adottati in passato in occasione dello svolgimento di eventi simili e che pertanto sono noti sia alle Associazioni dei commercianti che agli Operatori economici del settore;

DATO ATTO altresì, alla luce dell'urgenza di provvedere in merito dato l'approssimarsi della festività del Capodanno, che l'adozione del presente provvedimento è stata preventivamente concordata con il Prefetto, come previsto dal predetto art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblici;

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

che a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 06:00 del 01 gennaio 2022 in tutta l'area del Centro Storico coincidente con il territorio della 1^ Circoscrizione

- 1. sia VIETATA la DETENZIONE di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina ai fini dell'immediato consumo;**
- 2. sia VIETATA la VENDITA PER ASPORTO da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o in lattina;**
- 3. la SOMMINISTRAZIONE delle bevande di qualsiasi tipo nelle aree esterne pertinenziali (plateatici) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande debba essere effettuata esclusivamente mediante utilizzo di bicchieri di plastica o di carta.**

I divieti di cui ai punti 2 e 3 si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciale legittimato alla vendita al dettaglio per asporto e in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

La stessa viene trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Verona ed inviata all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione anche attraverso la pubblicizzazione sul portale istituzionale dell'Ente e a mezzo stampa.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- dalla notifica del provvedimento al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Firmato digitalmente da :
VICESINDACO
ZANOTTO LUCA